

Senato della Repubblica, Commissione Affari Costituzionali

Giovedì 31 marzo 2022

DDL n. 2495 “Disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi”

Audizione dott. Michelangelo Suigo

**Direttore Relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità INWIT e
Docente Master Lobbying, Public Affairs e Comunicazione di impresa**

Grazie Presidente, Senatrici e Senatori,

prima di analizzare nel dettaglio il disegno di legge, mi sia consentita una rapida premessa sull'importanza delle attività di relazioni istituzionali (c.d. public affairs) nei sistemi democratici moderni. Come ricordato da autorevoli costituzionalisti, anche in questa sede, questa disciplina rappresenta un arricchimento in senso democratico del processo decisionario. Come enuncia il Libro Bianco della Governace europea, la consultazione dei soggetti destinatari delle norme è un arricchimento del pluralismo, che migliora l'efficacia e la qualità delle decisioni, avvicinando regolati e regolatori ed incrementando la trasparenza dei processi decisionali amministrativi e legislativi. In altri termini, nelle democrazie, in cui il pluralismo è elemento imprescindibile, l'attività di rappresentanza di interessi è indice stesso del livello di democraticità del sistema.

Personalmente, da oltre 20 anni, sia a livello associativo che in qualità di docente universitario in Lobbying, Public Affairs e Comunicazione di impresa nei principali Master, e sia in qualità di professionista, avendo ricoperto e ricoprendo ruoli di responsabilità, anche di relazioni istituzionali, in multinazionali e in aziende strategiche del nostro Paese, mi impegno con forza e concretamente per la regolamentazione e per lo svolgimento della professione in termini etici, esaustivi e trasparenti.

Oggi siamo, forse, nella fase utile per addivenire finalmente ad una regolamentazione chiara e trasparente della rappresentanza degli interessi.

Affinché ciò si possa concretizzare, è necessario a mio avviso apportare alcune modifiche migliorative all'attuale testo.

Entro nel dettaglio con alcune osservazioni specifiche, suddivise in 6 aree.

1) Semplificazione e tutela della privacy

Il DDL, nella sua formulazione attuale, impone la pubblicazione di ogni materiale trasmesso al decisore pubblico, anche authority, senza prevedere mitigazioni per il rispetto del segreto industriale, per materie *price sensitive* trattate da aziende quotate o per il rispetto di norme interne o di legge relative alla sicurezza nazionale. Nello specifico, tale criticità è riscontrabile negli articoli 3, 4 e 9. L'articolo 3 stabilisce che la presente legge *non si applica ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale*, senza tenere in considerazione la tutela per le informazioni ugualmente sensibili, provenienti dai rappresentanti d'interessi. Inoltre, gli articoli 4 e 9, fissando l'obbligo di indicare mensilmente le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante d'interesse dispone per lo svolgimento dell'attività, creano un vulnus che lede il principio della privacy. Si invoca quindi di garantire il diritto alla riservatezza dei decisori e dei soggetti a vario titolo coinvolti, in particolare per quelle informazioni più sensibili che attengono alle strategie aziendali o al contenuto stesso della decisione pubblica. Pertanto, sempre a fini di tutela dei dati sensibili, per quanto concerne l'indicazione nel registro e nella relazione annuale delle risorse umane e finanziarie, si ravvisa la necessità dell'eliminazione di tali informazioni sensibili. Sarebbe invece più in linea con la tutela del diritto alla privacy inserire un range di riferimento delle informazioni divulgabili. In tal senso, per garantire una più precisa disamina dei contenuti e la massima trasparenza del processo di formazione delle decisioni, nonché la riservatezza di punti chiave per il decisore, si suggerisce di porre in capo a quest'ultimo la selezione delle informazioni di maggior rilievo da inserire nel Registro.

2) Obbligo di iscrizione al Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi per i soggetti delle società partecipate

L'articolo 4, nella sua formulazione attuale, presenta diverse criticità. Vieta l'iscrizione al registro per coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione (concetto ben più ampio di quello di "dirigenza") e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate o enti privati controllati (comma 6, lett l). Ciò determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese, magari anche operanti in medesimi mercati, perché quelle partecipate dallo Stato si troverebbero nei fatti impossibilitate a rappresentare le proprie istanze presso i decisori pubblici. Si impedirebbe di fatto a diverse migliaia di aziende italiane, comprese molte importanti e grandi realtà, di contribuire alla formazione dell'interesse generale, proprio per l'impossibilità espressa per legge di interloquire ad ogni livello con i decisori pubblici. Paradosso ulteriore, si esporrebbero questi soggetti addirittura ad una possibile azione della magistratura.

Pertanto, si reputa necessario eliminare il divieto di iscrizione al registro per le categorie riferite.

3) Regolare gli interessi: per una disciplina di tutti gli stakeholder attivi nell'arena decisionale

Sempre l'articolo 4 non considera adeguatamente il dinamismo del settore e la molteplicità degli interessi in gioco per la composizione di quell'interesse generale. Nell'ambito di tale framework, è necessario quindi prevedere delle indicazioni di massima, di ampia formulazione e quanto più chiare possibile, finalizzate a considerare in egual modo gli interessi che agiscono nell'arena decisionale, in modo da non introdurre squilibri e sperequazioni all'interno del dibattito pubblico. Specificando, ad esempio, se i portatori di interesse svolgono l'attività in maniera individuale, o se utilizzano personale con rapporto di lavoro subordinato cui è affidata l'attività di rappresentanza degli interessi e di relazioni istituzionali. O, di converso, i rappresentanti d'interesse sono soggetti che esercitano l'attività per conto terzi in forma di impresa.

4) Registro: tempi e contenuti adeguati a massimizzare la compliance

Gli articoli 4 e 5 prevedono una cadenza di pubblicità e aggiornamento delle informazioni richieste che non tiene conto di un'adeguata sistematizzazione delle informazioni più rilevanti, nonché delle tempistiche di lavorazione delle aziende. In tal senso, si incorre nel duplice rischio di disincentivare l'iscrizione al registro e di correre il rischio di incentivare comportamenti al limite della legge. Inoltre, si sottolinea come risulti essenziale, in linea con le miglior pratiche europee, raccogliere le sole informazioni utili a soddisfare un reale principio di trasparenza, evitando richieste di dettaglio tali da produrre l'effetto indesiderato di disincentivare la compliance e aumentare inutilmente gli oneri burocratici.

5) Bilanciamento necessario tra diritti e doveri

Gli articoli 8 e 10, recanti disposizioni in materia di diritti e obblighi degli iscritti del registro, non prevedono un eguale livello di reciprocità, esulando i decisori a rispondere con la stessa trasparenza richiesta ai portatori di interesse. Parimenti sarebbe utile che le consultazioni pubbliche siano la normalità (come accade a Bruxelles) e non solo una "possibilità". L'importanza della trasparenza, così come la sua affermazione nel dibattito pubblico, cresce incessantemente e questa diviene una parola d'ordine centrale nella riflessione delle istituzioni, sulla loro legittimazione e sulla democrazia stessa, di cui è pietra angolare ed elemento portante.

6) Armonizzazione entrata in vigore della Legge

In ultima analisi, al fine di armonizzare il processo di entrata in vigore della presente Legge (art. 13), è auspicabile un decreto attuativo, al fine di premettere a tutti i soggetti coinvolti, pubbliche amministrazioni, Enti locali e soggetti privati, di uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Concludendo.

Da tempo si invoca una regolamentazione della rappresentanza degli interessi. Nel nostro Paese, infatti, non esiste in materia una legge organica, anche se dal 1976 ad oggi sono stati presentati ben 97 disegni di legge volti a regolamentare questi rapporti. Ci sono invece oltre 450 disposizioni normative, spesso disapplicate e frammentarie, che prevedono obblighi di trasparenza per decisori e stakeholder.

Ma è necessario ricordare che la legge che disciplina questa attività deve essere quanto più possibile efficace, trasparente e semplice, senza che ciò comporti di burocratizzare ulteriormente i processi decisionali del Paese già oggi alquanto complessi.

Non va sprecata questa occasione, forse unica, per fare una buona legge. Grazie.